REGIONE SICILIANA ----- COMUNE DI LIPARI ----- (*Città Metropolitana di MESSINA*)

COMUNE DI LIPARI
ALBO PRETORIO
INCIATO IL 31 MAR 2022
N. 782

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 18del Reg. Gen. *Data 28/03/2022*	**Oggetto: Approvazione Regolamento per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata"**

L'anno ***duemilaventidue*** *il giorno* ***ventotto*** *del mese di* ***marzo,*** *alle ore* ***10,00 e seguenti*** *nella ordinaria sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, a seguito della convocazione in sessione* ***straordinaria non urgente****, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, in seduta di prosecuzione (giorno successivo alla convocazione), risultano presenti all'appello nominale:*

Consiglieri	presenti	assenti	Consiglieri	presenti	assenti
01) CENTURRINO FABIOLA		A	09) BIVIANO GIACOMO	P	
02) BERTE' UGO		A	10) PELLEGRINO FULVIO		A
03) GRASSO GIUSEPPE		A	11) MOLLICA ELIANA	P	
04) PAJNO ERIKA	P		12) GUGLIOTTA ANNARITA	P	
05) ABBONDANZA ROSALBA		A	13) FONTI GESUELE	P	
06) SABATINI ADOLFO	P		14) RIZZO FRANCESCO (*)		A
07) RIFICI RAFFAELE			15) MUSCARA' FRANCO		A
08) FINOCCHIARO GIUSEPPE		A	16) LORIZIO GIUSEPPINA	P	
		A	(*) *Ai sensi art. 3, comma 1, L. R. n. 17/2016*		

Assegnati n. 16	*In carica n.* 16	*Presenti n.* 7	*Assenti n.* 9

Sindaco:

Vice Sindaco :

Assessori : Rag. Daniele ORIFICI

Fra i Consiglieri assenti sono giustificati:
Consigliere Rizzo per motivi professionali

Risultato che gli intervenuti sono in numero ***legale****;*
Presiede ***il dott. Giacomo BIVIANO*** *nella sua qualità di* ***Presidente del Consiglio Comunale***
Partecipa il ***Segretario Generale, dr. Giuseppe TORRE***
E' altresì presente ai fini del tirocinio valido ai fini dell'immissione in carriera dei Segretari Comunali la d.ssa Giuliana Andrea Cattafi
La seduta è pubblica.
Nominati scrutatori i Sigg. = = =

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata"

Il Presidente del Consiglio Comunale

Passa alla trattazione del 4° punto all'odg ed illustra brevemente i contenuti della proposta.
Il Consigliere Gugliotta ritiene che questo regolamento debba essere esaminato e letto articolo per articolo per poterne illustrare in maniera esauriente i contenuti. Evidenzia che rispetto alla mappa interattiva degli immobili riportati negli elaborati facenti parte della proposta debbano essercene verosimilmente degli altri che non sono stati inglobati. Propone di inserire all'art. 5, tra le varie finalità indicate per lo sfruttamento e la gestione degli immobili anche quella connessa ad alleviare eventuali disagi abitativi e ciò si rende maggiormente necessario, a proprio giudizio, anche alla luce del contenuto del successivo art. 6 che non fa riferimento in nessuna delle sue parti a problematiche di carattere socio-assistenziale. In particolare, vista anche l'attuale esigenza vulcanologica chiede di conoscere se detti immobili possano essere utilizzati per far fronte alla temporanea allocazione dei soggetti che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni o per coloro che hanno ancora disagio sull'isola di Vulcano.
L'Assessore Orifici, presente in aula descrive gli immobili esistenti e le loro condizioni che rasentano l'inagibilità. Evidenzia che gli stessi sono stati inseriti all'interno di un progetto di ristrutturazione complessiva finanziato con le risorse del PNRR e conferma che, in atto, la destinazione di detti immobili è solamente abitativa.
Il Segretario Generale evidenza che le finalità indicate nell'attuale testo dell'art. 5 della proposta di regolamento sono abbastanza ampie e consentono di far fronte anche ad esigenze o disagi abitativi ma, ove ciò si ritenga comunque necessario, il Consiglio Comunale può comunque procedere ad emendarne il testo.
Il Consigliere Fonti richiama l'attenzione del Consiglio Comunale sulla necessità di tener conto della normativa speciale che regola l'utilizzo di questo particolare tipo di immobili e suggerisce di inserire nell'emendamento le parole "nel rispetto delle normative vigenti"
Il Consigliere Gugliotta, tenendo conto anche di quanto indicato dal Consigliere Fonti presenta il preannunciato emendamento sul quale vengono apposti, direttamente in aula, i necessari pareri istruttori e di regolarità tecnico-amministrativa.
Non registrandosi ulteriori interventi, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione l'emendamento presentato
La votazione riporta il seguente esito:
Presenti n° 7 *(Biviano, Fonti, Mollica, Lorizio, Gugliotta e Pajno e Sabatini)*
Favorevoli n° 7
Contrari: NESSUNO
Astenuti: NESSUNO

Indi procede a mettere ai voti la proposta di deliberazione all'odg così come emendata
La votazione riporta il seguente esito:
Presenti n° 7 *(Biviano, Fonti, Mollica, Lorizio, Gugliotta e Pajno e Sabatini)*
Favorevoli n° 7
Contrari: NESSUNO
Astenuti: NESSUNO

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione di cui in oggetto;
Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 53 della Legge n° 142/90, recepito dall'art.1, lett.1) della L.R. n.48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/00 come di seguito riportati:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole il Responsabile del Settore interessato;
Sentiti gli intervenuti al dibattito;
Con voti favorevoli n° 7 espressi da n° 7 consiglieri presenti e votanti – in seduta di prosecuzione di seconda convocazione - su sedici assegnati ed in carica.

Delibera

di APPROVARE la proposta di cui al punto n° 4 all'odierno odg avente ad oggetto: - **"Approvazione Regolamento per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata"**

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI:

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

AL CAPO III UTILIZZO PER FINALITÀ SOCIALI, ART. 5 AGGIUNGERE AL PUNTO 1 NELLA PARTE FINALE: "E AI FINI FINI ABITATIVI, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE"

28 MARZO 22

Parere di Regolarità Amministrativo

lì 28/03/2022

Il Dirigente ad Interim
del Settore Tecnico

Parere di Regolarità Contabile

lì 28/03/2022
Non dovuto

Il Dirigente ad Interim
del II° Settore

per l'art. 17, lett. C, del RUOS

lì 28/03/2022

Il Segretario Generale
dr. Giuseppe Torre

REGIONE SICILIANA **PROVINCIA DI MESSINA**

COMUNE DI LIPARI

(PROVINCIA DI MESSINA)

Eolie, Patrimonio dell'Umanità

www.comunelipari.it urp@comunelipari.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIOENE DI CONSIGLIO COMUNALE

Si da incarico al settore	2° SETTORE
Servizio	4° BENI E IMPOSTE COMUNALI
Ufficio	GESTIONE BENI-LOCAZIONI-CONCESSIONI-ASSICURAZIONI

Di predisporre la proposta di deliberazione relativa al seguente oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

IL SINDACO **L'ASSESSORE**

Proposta di deliberazione n°	**85**	**del**	**25/09/2020**

IL CAPO AREA DEL SERVIZIO

(vedi proposta allegata)

COMUNE DI LIPARI

Provincia di Messina
"Eolie, Patrimonio dell'Umanità"
Via Falcone Borsellino – 98055 Lipari (ME)
Tel: 090/9887614-22-27
Secondo Settore Economia e Finanze
Servizio Patrimonio

www.comunelipari.it tributi@pec.comunelipari.it

PROPOSTA N. 85 DEL 25/09/2020

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.**

IL CAPO AREA

Premesso che il comune di Lipari, è attualmente assegnatario di n. 10 unità abitative, da parte dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata , ubicati sull'isola di Vulcano all'interno di un complesso condominiale turistico;

Considerato che il D.Lgs. n.159/2011 all'art. 48, comma 3 lett. c, aggiornato con le modificazioni apportate dall'art. 36, comma 3, legge n. 132 del 2018, testualmente dispone:

3. I beni immobili sono:

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi e pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
b) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministero dell'Interno, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche;
c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria, al patrimonio indisponibile del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio indisponibile della provincia, della città metropolitana o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico nel sito internet istituzionale dell'ente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art.46 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di

cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successiva modificazioni, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonché agli Enti parco nazionali e regionali. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro due anni l'ente territoriale non ha provveduto all'assegnazione o all'utilizzazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di un anno il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura. La destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni, nonché il reimpiego per finalità sociali dei proventi derivanti dall'utilizzazione per finalità economiche, sono soggetti a pubblicità nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto;

c-bis) assegnati, a titolo gratuito, direttamente dall'Agenzia agli enti o alle associazioni indicati alla lettera c), in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191, sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia;

d) trasferiti prioritariamente al patrimonio indisponibile dell'ente locale o della regione ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, qualora richiesti per le finalità di cui all'articolo 129 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Se entro due anni l'ente territoriale destinatario non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.

4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia, nonché, per una quota non superiore al 30 per cento, per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia ed efficienza dell'azione dell'Agenzia. La misura della quota annua destinata all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa viene definita con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia e l'incremento non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria in godimento da parte del predetto personale.

4-bis. Fermi restando i vincoli connessi al trasferimento nel patrimonio indisponibile dell'ente destinatario, nell'ambito delle finalità istituzionali di cui al comma 3, lettera c), rientra l'impiego degli immobili, tramite procedure ad evidenza pubblica, per incrementare l'offerta di alloggi da cedere in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio economico e sociale anche qualora l'ente territoriale ne affidi la gestione all'ente pubblico a ciò preposto.

5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. Qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria,

l'acquirente dovrà presentare la relativa domanda entro centoventi giorni dal perfezionamento dell'atto di vendita. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia e dell'avvenuta pubblicazione è data notizia nel sito internet dell'Agenzia del demanio. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al precedente periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata al miglior offerente, con esclusione del proposto o di colui che risultava proprietario all'atto dell'adozione della misura penale o di prevenzione, se diverso dal proposto, di soggetti condannati, anche in primo grado, o sottoposti ad indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a quello di cui all'articolo 416 -bis .1 del codice penale, nonché dei relativi coniugi o parti dell'unione civile, parenti e affini entro il terzo grado, nonché persone con essi conviventi. L'Agenzia acquisisce, con le modalità di cui agli articoli 90 e seguenti, l'informazione antimafia, riferita all'acquirente e agli altri soggetti allo stesso riconducibili, indicati al presente comma, affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, da soggetti esclusi ai sensi del periodo che precede, o comunque riconducibili alla criminalità organizzata, ovvero utilizzando proventi di natura illecita. Si applica, in quanto compatibile, il comma 15. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. I beni immobili di valore superiore a 400.000 euro sono alienati secondo le procedure previste dalle norme di contabilità dello Stato.

Rilevata la necessità di dar corso al percorso virtuoso necessario al riutilizzo degli immobili per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, che sono statti trasferiti al patrimonio indisponibile dell'ente, anche al fine di evitare la revoca del trasferimento da parte dell'Agenzia, che verrà operata solo al seguito di esperimento delle procedure di assegnazione prioritariamente a titolo gratuito per scopi sociali e in via residuale a titolo oneroso, entrambi con esiti negativi.

Rilevata altresì l'esigenza di disporre di una regolamentazione amministrativa del percorso di assegnazione dei beni immobili in oggetto, sia a titolo gratuito che oneroso, al fine di salvaguardare e valorizzare il patrimonio dell'Ente, sia in fase di assegnazione che nella successiva fase di gestione.

Atteso che ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: " Regolamenti ", nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Ritenuto il predetto testo, allegato alla presente, meritevole di approvazione,

PROPONE

che il Consiglio Comunale deliberi quanto segue :

1. Di approvare, nel testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il " Regolamento per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ", composto da n. 25 (venticinque) articoli;
2. Il presente Regolamento entra in vigore a norma dell'art. 4 del vigente Statuto Comunale.

IL Capo Area
(Geom. Salvatore Furnari Falanga)

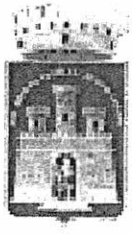

COMUNE DI LIPARI

PROVINCIA DI MESSINA

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

INDICE

Capo I - PRINCIPI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1 - Finalità ed oggetto
Art. 2 - Destinazione dei beni
Art. 3 - Albo speciale e unità operativa tecnica

Capo II - UTILIZZO ISTITUZIONALE
Art. 4 - Utilizzo istituzionale

Capo III - UTILIZZO PER FINALITA' SOCIALI
Art. 5 - Fini sociali
Art. 6 - Concessione in uso dei beni a terzi- Modalità e organo competente
Art. 7 - Soggetti beneficiari
Art. 8 - Concessione in uso dei beni a terzi- Criteri e procedimento di assegnazione
Art. 9 - Obblighi del concessionario
Art. 10 - Durata della concessione e rinnovo
Art. 11 - Cessione del bene e del contratto
Art. 12 - Controlli
Art. 13 - Potere sanzionatorio

Capo IV - UTILIZZO PER FINALITA' DI VALORIZZAZIONE
Art. 14 - Concessioni a titolo oneroso
Art. 15 - Determinazione del canone
Art. 16 - Modalità di assegnazione
Art. 17 - Requisiti soggettivi
Art. 18 - Provvedimento autorizzativo e stipula del contratto
Art. 19 - Durata
Art. 20 - Interventi di manutenzione
Art. 21 - Divieto di sub concessione
Art. 22 - Inosservanza di divieti

Capo V - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 23 - Beni non utilizzabili
Art. 24 - Controversie
Art. 25 - Norme finali

Capo I
PRINCIPI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1
Finalità ed oggetto

1.Il Comune di Lipari, di seguito denominato anche solo "Comune", in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di Statuto, si pone l'obiettivo di realizzare il pieno utilizzo dei beni confiscati e trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune all' "offensiva" sul patrimonio della criminalità organizzata, quale pratica virtuosa di restituzione alla collettività dei beni appartenuti alle associazioni criminali operanti nel suo territorio.
L'intento prefissato dell'Amministrazione è quello di contrastare culturalmente le organizzazioni mafiose, con forme sociali aggregative virtuose a cui affidare la custodia dei beni, a fini sociali e di inclusione lavorativa, con l'opportunità di restituirne un valore economico e civile a beneficio della collettività.
2. Il presente regolamento disciplina la procedura, le modalità, i criteri e le condizioni per la destinazione e l'utilizzo dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi del O. Lgs. 6 settembre 2011, n.159, e s.m.i. facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di Lipari per:
- uso istituzionale;
- fini sociali;
- valorizzazione con cessione a terzi;

Art. 2
Destinazione dei beni

1. Il Comune di Lipari, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 del presente regolamento, conforma la propria azione ai principi di pubblicità, trasparenza e pari trattamento tra privati.
2. La Giunta comunale emana annualmente un atto di indirizzo, da intendersi integrato e coerente con l'elenco disponibile per la gestione dei "beni comuni" (come da regolamento), con il quale sono stabilite le linee guida dell'Amministrazione in ordine alla destinazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata facenti parte del patrimonio indisponibile del comune. Con la predetta deliberazione sono individuati in concreto gli obiettivi di interesse pubblico che il Comune intende perseguire con l'impiego dei singoli beni confiscati, scegliendo tra gli obiettivi compatibili con la destinazione fissata nel decreto di assegnazione e nel rispetto di eventuali prescrizioni ivi indicate.
3. I beni immobili confiscati alla criminalità organizzata facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune che non siano destinati a scopi istituzionali propri dell'Ente, prioritariamente sono concessi a titolo gratuito, sulla base di apposita convenzione, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ai soggetti di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 159/2011, e s.m.i..
4. I beni che non possono essere assegnati né per uso istituzionale, né per finalità sociali verranno utilizzati per finalità di lucro e i relativi proventi dovranno essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali.
5. Il Comune provvede tempestivamente all'attivazione delle procedure previste dal presente regolamento per l'utilizzo dei nuovi immobili assegnati dall'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito Agenzia o ANBC) e per quelli resisi disponibili per scadenza delle convenzioni o per qualsiasi altro motivo.

Art. 3
Albo speciale e unità operativa tecnica

1. E' istituito un "albo speciale" di tutti i beni confiscati alla criminalità organizzata facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di Lipari.
2. Nell'albo, attraverso l'utilizzo di apposite schede, devono essere catalogati tutti i beni con il relativo stralcio planimetrico ed estratto di mappa catastale ai fini dell'esatta individuazione, e devono essere evidenziati i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni (Art.48 D.Lgs n. 159/2011).
3. In caso di assegnazione a terzi del bene, nell'albo speciale devono essere inseriti anche: i dati identificativi del concessionario, la tipologia dell'attività svolta, nonché gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione (art 48, D.Lgs. 159/2011).
4. L'albo è aggiornato annualmente e, comunque, ogni qual volta intervengano delle modifiche significative. E' pubblicato permanentemente nel sito web istituzionale dell'Ente in un'apposita sezione dedicata ai beni confiscati, collocata nella home page. Tale sezione dedica, quindi, lo spazio alla gestione dei beni confiscati attraverso la pubblicazione:
- del testo vigente del regolamento per la gestione dei beni confiscati del Comune di Lipari;
- dell'albo speciale di tutti i beni immobili assegnati all'Ente;
- delle schede identificative e della mappatura dei beni assegnati a terzi in utilizzo all'Ente;
- del link al sito web dell'Agenzia, con riferimento al database aggiornato dei beni assegnati e/o assegnabili al Comune di Lipari;
- dei bandi scaduti e in corso per l'assegnazione a terzi di beni confiscati;
- dei verbali della Commissione di gara preposta all'assegnazione dei beni.
5. L'istituzione, la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dell'albo di cui al presente articolo assolve agli obblighi di cui all'art.48, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 159/2011, e s.m.i..
6. In fase di prima applicazione, qualora non già esistente, l'albo dovrà essere compilato e pubblicato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
7. Il responsabile del Servizio Gestione Beni, competente in materia di "patrimonio", è responsabile della tenuta dell'albo speciale e ne cura costantemente l'aggiornamento. Tali attività sono coordinate e presentate periodicamente alla Giunta, attraverso l'attività di rendicontazione dell'assessorato che ne possiede la delega, quando presente. Tale organizzazione costituisce "l'unità tecnica operativa" della gestione dei beni confiscati del Comune di Lipari.

Capo II
UTILIZZO ISTITUZIONALE

Art. 4
Utilizzo Istituzionale

1. Gli immobili confiscati alla criminalità organizzata e facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune, con la deliberazione di cui all'art.2, comma 2 del presente regolamento, possono essere destinati ad uso istituzionale, come sede di uffici, ma anche per destinarli ad attività che gli uffici perseguono istituzionalmente, in ambito sociale, culturale, dell'istruzione, ambientale e, comunque, con un beneficio diretto sul territorio.
2. Indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere nel bene assegnato, il Servizio Gestione Beni che gestisce direttamente il bene, dovrà apporre nel medesimo bene una targa di dimensioni non inferiore a cm.30 x 50, di color bianco con scritta rossa, sulla quale dovrà essere indicata, oltre allo stemma del Comune in alto al centro, anche la seguente dicitura: "Bene confiscato alla criminalità organizzata -Comune di Lipari" .

3. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come qualsivoglia altro onere e adempimento, relativi ai beni destinati ad usi istituzionali compete direttamente al Comune, che vi provvede per il tramite l'Ufficio Tecnico Comunale.

Capo III
UTILIZZO PER FINALITA' SOCIALI

Art. 5
Fini sociali

1. Gli immobili confiscati alla criminalità organizzata e facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune, con la deliberazione di cui all'art.2, comma 2, del presente regolamento, possono essere destinati ad attività al servizio del territorio, al fine di attuare politiche di promozione sociale, culturale, ambientale, della legalità e della sicurezza, creando opportunità di sviluppo e di lavoro, per combattere il disagio sociale, l'emarginazione e la disoccupazione.
2. I beni non potranno essere utilizzati con la destinazione di mera "sede sociale di una associazione, ente e cooperativa sociale", dovendosi in essi invece svolgere una attività a servizio del territorio.

Art.6
Concessione in uso dei beni a terzi - Modalità e organo competente

1. I beni immobili destinati a finalità sociali sono concessi, con provvedimento del Responsabile competente, previa procedura ad evidenza pubblica, mediante apposito avviso redatto secondo le modalità di cui al presente regolamento.
2. La concessione in uso a terzi dei beni, da parte del Responsabile competente, avviene con atto di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa.
3. I rapporti tra concedente e concessionario vengono disciplinati da apposito capitolato-contratto, sottoscritto dal terzo e dal Responsabile del Servizio competente, che sarà stipulato dopo l'adozione dell'atto di concessione.
4. Il contratto, redatto a norma di legge, dovrà contenere, oltre agli specifici diritti e agli obblighi delle parti, anche l'oggetto, le finalità, la durata della concessione, le modalità d'uso del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del controllo sulla corretta utilizzazione del bene, la disciplina delle modalità di autorizzazione per apportare modificazioni o addizioni al bene stesso e le modalità del rinnovo.
5. I beni sono concessi in uso, per la durata prevista, a titolo gratuito.

Art. 7
Soggetti beneficiari

1. I beni immobili destinati a fini sociali sono concessi, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e s.m.i. e alla legge della Regione Sicilia a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, e s.m.i. e alla legge della Regione Sicilia, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e s.m.i., nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, e s.m.i., ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, agli operatori

dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti, che manifestano il proprio interesse, secondo le modalità di cui al presente regolamento, nonché agli Enti Parco Nazionali e Regionali.
2. Non possono concorrere alla concessione di beni confiscati quegli organismi dei quali facciano parte amministratori e/o dipendenti comunali che vi svolgano funzioni direttive, ovvero le abbiano svolte nel biennio precedente, né quegli organismi i cui soci versino in ipotesi di incompatibilità o esclusione previsti dalla legge.

Art. 8
Concessione in uso dei beni o terzi – Criteri e procedimento di assegnazione

1. L'avvio della procedura di concessione dei beni confiscati è autorizzata con deliberazione della Giunta Comunale;
2. A seguito della deliberazione di cui al comma 1, il Responsabile del servizio Gestione Beni, ai fini della concessione del bene, dovrà rendere pubblica la volontà del Comune di concedere a terzi l'uso di beni immobili confiscati da destinare a finalità sociali mediante apposito avviso pubblico contenente ogni elemento di identificazione del bene, l'indicazione dell'interesse che il Comune intende perseguire mediante la concessione nel rispetto della eventuale destinazione stabilita dal decreto di assegnazione al patrimonio comunale da parte dell' "Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata" nonché l'individuazione dei criteri e dei parametri per l'assegnazione dei punteggi ai singoli progetti;
3. L'avviso è affisso all'Albo Pretorio on line del Comune per almeno 30 giorni consecutivi. Contestualmente alla pubblicazione, copia dell'avviso, è inviato all'Agenzia.
4. Ai fini della scelta del terzo concessionario occorre privilegiare, sulla base di una valutazione comparativa svolta dalla Commissione di gara appositamente costituita, quelle ipotesi progettuali tese al miglioramento e allo sviluppo dei beni e che, nel rispetto delle prescrizioni del decreto di destinazione, siano maggiormente rispondenti all'interesse pubblico e alle finalità del D.Lgs. 159/2011; inoltre, si dovrà tenere in debito conto anche l'esperienza posseduta dal soggetto richiedente nell'ambito dell'attività, per lo svolgimento della quale viene richiesta l'assegnazione del bene, e relativa all'ultimo triennio, della sua eventuale esperienza in materia di gestione di beni confiscati, della sua struttura e della dimensione organizzativa.
5. I soggetti concessionari devono dimostrare, inoltre, adeguatamente la sostenibilità economica e organizzativa del progetto, con specifico riferimento allo svolgimento delle attività e al mantenimento della struttura.
6. La Commissione di gara è presieduta dal Segretario Comunale e ne fanno parte il Responsabile dell'Area Gestione Beni, il Responsabile dei Servizi Sociali ed il Responsabile dell'Area Finanziaria, quali componenti.
7. La domanda per il rilascio della concessione, dovrà essere redatta secondo le modalità previste dall'apposito avviso e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante.
8. Alla domanda dovranno essere allegati, oltre ai documenti volti a comprovare il possesso da parte del richiedente dei requisiti di legge per poter ricevere in concessione il bene, anche quelli previsti nell'avviso pubblico.
9. Il Responsabile, preso atto dell'esito della gara, individuerà, con apposita determinazione, il concessionario per l'adozione del provvedimento di concessione e la successiva sottoscrizione del capitolato-contratto, che comunque dovranno essere preceduti dall'acquisizione delle informazioni prefettizie in ordine al soggetto richiedente, ai sensi della normativa vigente, ed alle persone dei soci, degli amministratori, e del personale proprio che lo stesso soggetto intende impiegare a qualsiasi tiolo per l'espletamento delle attività sui beni.
10. Tutte le spese e gli oneri contrattuali, se previsti per legge, sono a carico del soggetto concessionario.

11. Perfezionata la concessione, il Responsabile dell'Area competente ne darà notizia all'Agenzia, al Prefetto ed ai Responsabili territoriali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
12. Ove sia possibile in ragione della conformazione strutturale e funzionale del bene e sia rispondente all'interesse pubblico in concreto perseguito con la concessione, è consentita la concessione in uso plurimo di un medesimo bene da parte di più soggetti sempre selezionati con le modalità di cui ai precedenti commi.

Art. 9
Obblighi del concessionario

1. I rapporti tra concedente e concessionario sono disciplinati da apposito atto di concessione e relativo capitolato-contratto.
2. Il capitolato-contratto, indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere sul bene concesso, deve prevedere a carico del concessionario i seguenti obblighi:
a) l'obbligo dell'utilizzo del bene concesso per la realizzazione di attività aventi rilevanza sociale e volte a rafforzare la cultura della legalità nel territorio dell'Ente, e in particolare la realizzazione delle attività di cui alla proposta progettuale;
b) l'obbligo di tenere costantemente informato l'Ente concedente dell'attività svolta;
c) l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile (compresi quelli derivanti da atti vandalici), e per responsabilità civile; nonché l'obbligo di attivare apposita polizza fidejussoria a copertura dell'integrità del bene;
d) l'obbligo di chiedere agli enti competenti tutte le autorizzazioni, nulla osta, atti di assenso comunque denominati necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge previste in materia;
e) l'obbligo di rispettare le norme vigenti nel tempo in materia di sicurezza degli impianti (decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n.37 e s.m.i.), in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i.), nonché le norme in materie di assistenza, previdenza e assicurazione dei lavoratori;
f) l'obbligo di informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso e la natura del bene concesso;
g) l'obbligo a mantenere inalterata la destinazione d'uso del bene concesso di cui alla proposta progettuale;
h) l'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, se prevista nell'avviso, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di ordinaria manutenzione;
i) l'onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione del bene;
l) l'obbligo di trasmettere annualmente all'Ente l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi, e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
m) l'obbligo di trasmettere annualmente all'Ente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso, completi degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta dalla quale si evincano i risultati raggiunti e gli eventuali supporti di finanziamenti all'attività economica;
n) l'obbligo di esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni non inferiori a cm.30 x 60 di colore bianco con scritta rossa, sulla quale dovrà essere apposta, oltre lo stemma del Comune di Lipari in alto al centro, ed il numero della concessione, anche la seguente dicitura: "Bene confiscato alla criminalità organizzata - Comune di Lipari ", con la data di assegnazione del bene;
o) l'obbligo, volto alla promozione dell'immagine del territorio del concedente, di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene e per le finalità previste, lo stemma del Comune di Lipari in alto al centro;

p) l'obbligo di restituire il bene concesso nella sua integrità come da verbale di consegna, salvo il deperimento d'uso. Nel caso in cui si riscontrassero al momento della restituzione i danni relativi al bene concesso in uso, l'Amministrazione dovrà richiedere al concessionario l'immediata messa in ripristino del bene dando specifiche prescrizioni in tal senso.
2. Alla cessazione della concessione, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla lettera p) del precedente comma, l'Amministrazione può provvedere in proprio addebitando i costi al concessionario, mentre le eventuali addizioni o migliorie apportate senza autorizzazione, ove ritenute tali, per quanto compatibili con la normativa urbanistica vigente, sono di diritto acquisite gratuitamente alla proprietà dell'Ente.

Art. 10
Durata della concessione e rinnovo

1. La concessione avrà una durata stabilita dall'avviso pubblico e dal capitolato-contratto, commisurata al progetto che deve realizzarsi e all'impegno economico che lo stesso presuppone. E comunque non superiore a 10 anni e non inferiore a 5. Decade automaticamente, senza necessità di disdetta, allo scadere del termine finale, senza possibilità di proroga tacita.
2. Alla scadenza, al concessionario non compete alcuna indennità e/o rimborso di qualsiasi genere e natura.
3. A richiesta del concessionario, previa valutazione della permanenza e dell'attualità di tutti i requisiti di assegnazione iniziali, è rinnovabile, prima della scadenza, per un ulteriore periodo pari a quello scaduto. La durata della convenzione e dei relativi rinnovi non potrà comunque superare, complessivamente, i 20 anni. Non sono concesse ulteriori assegnazioni dopo un eventuale rinnovo.
4. La richiesta di rinnovo deve pervenire al Comune di Lipari almeno sei mesi prima della scadenza, deve essere compilata e firmata dal legale rappresentante del concessionario.
5. Il concedente può revocare in qualsiasi momento la concessione per motivi di preminente interesse pubblico, previo avviso al concessionario da comunicarsi almeno sei mesi prima della data in cui la revoca deve avere effetto.

Art. 11
Cessione del bene e del contratto

Il concessionario non può concedere o sub affittare a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi, a qualunque titolo, il capitolato-contratto di concessione.

Art. 12
Controlli

1. E' rimesso al Responsabile dell'Area competente, tramite il personale a ciò appositamente incaricato, ed anche di concerto con la Polizia Municipale, il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico e delle disposizioni contenute nell'atto di concessione e nella normativa vigente in materia .
2. Il Responsabile dell'Area competente verificherà, con cadenza almeno annuale, la permanenza in capo al concessionario dei requisiti di legge che giustificano la concessione. Qualora dall'attività di controllo emerga che il bene non venga gestito con regolarità si procederà a risolvere il rapporto.
3. Il medesimo Responsabile può in ogni momento procedere, a carico del concessionario, ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, senza che il concessionario possa frapporre ostacoli di alcun genere.

Art. 13
Potere sanzionatorio

1. La concessione sarà revocata, senza indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto fra le parti, oppure qualora ponga in essere atti, iniziative, sia sul bene concesso che al di fuori di esso, che contravvengano alle finalità del progetto approvato.
2. La concessione in ogni caso dovrà essere revocata nei seguenti casi:
- qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori del soggetto concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi, elementi tali da far ritenere possibile che il soggetto concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamento mafioso nello svolgimento della propria attività;
- qualora il soggetto concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi di legge, la concessione;
-qualora il concessionario ceda a terzi, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente, il bene e/o il contratto;
- qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per il concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di lavoro, assistenza, sicurezza dei lavoratori e previdenza;
- qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali o convenzionali, per la fornitura di beni e servizi, con individui od organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale evidenzino forme di condizionamento di tipo mafioso;
- qualora il concessionario non provveda al pagamento, ove dovuti, di imposte, diritti e simili di pertinenza comunale;
- in qualunque altro caso in cui il Comune ritiene che esistano fondati motivi che ledono gravemente l'interesse pubblico.
3. La violazione di uno degli articoli 11, 12 e 13 del presente regolamento, oltre l'applicazione delle sanzioni ivi previste, fa comunque salvo l'esercizio dell'azione risarcitoria da parte del Comune di Lipari.
4. Il concessionario che con provvedimento definitivo sia stato dichiarato decaduto/revocato da precedenti affidamenti e/o concessioni ai fini di cui al presente regolamento, non potrà presentare altre richieste di affidamento e/o concessione.
5. La revoca viene disposta e comunicata, con semplice raccomandata A/R o con posta elettronica certificata al concessionario dal Responsabile del Servizio che ha il bene in dotazione e viene comunicata al Responsabile dell'Area competente per l'avvio della procedura di riassegnazione del bene, con proposta della Giunta Comunale.

Capo IV
UTILIZZO PER FINALITA' DI VALORIZZAZIONE

Art. 14
Concessioni di titolo oneroso

1. I beni che non possono essere assegnati né per uso istituzionale, né per finalità sociali, verranno utilizzati per finalità di lucro ed i relativi proventi dovranno essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali.
2. Le somme ricavate dalla concessione a titolo oneroso dei suddetti immobili dovranno confluire in un apposito capitolo da utilizzare, prioritariamente, per la ristrutturazione dei beni confiscati destinati a fini istituzionali ed in secondo luogo per le specifiche "finalità sociali" di anno in anno determinate dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 15
Determinazione del canone

1. Il canone di concessione sarà determinato, in base al valore di mercato, e sarà soggetto nel corso del rapporto di concessione ad aggiornamenti annuali sulla base degli indici ISTAT, tenendo conto tuttavia delle eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti in materia.
2. Il canone dovrà essere oggetto di nuova determinazione ad ogni scadenza contrattuale, laddove consentito dalle leggi in materia.

Art. 16
Modalità di assegnazione

1. Il Responsabile dell'Area competente individua il terzo cui affidare in concessione i beni previa procedura ad evidenza pubblica e secondo quanto specificato nell'avviso pubblico, sulla base della valutazione comparativa svolta dalla Commissione di gara appositamente costituita e composta secondo i criteri di cui all'art.8, comma 4 del presente regolamento, a favore di colui il quale abbia offerto un maggior canone rispetto a quello posto a base d'asta.
2. L'avviso è affisso all'Albo Pretorio on line dell'Ente per almeno 30 giorni consecutivi. Contestualmente alla pubblicazione copia dell'avviso è inviato all'Agenzia.

Art. 17
Requisiti soggettivi

1. Chiunque , in possesso dei requisiti morali, possa contrattare con le pubbliche amministrazioni, potrà partecipare all'avviso pubblico.
2. La domanda per il rilascio della concessione dovrà essere redatta secondo le modalità previste dall'apposito avviso in carta semplice e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante.
3. Alla domanda dovranno essere allegati, oltre ai documenti volti a comprovare il possesso da parte del richiedente dei requisiti di legge per poter ricevere in concessione il bene, anche quelli previsti nell'avviso pubblico, e quelli necessari per dimostrare il possesso in capo ai soggetti concessionari la sostenibilità economica e organizzativa del progetto, con specifico riferimento allo svolgimento delle attività e al mantenimento della struttura.

Art. 18
Provvedimento autorizzativo e stipula del contratto

1. Il Responsabile dell'U.O. competente, individuato il terzo cui affidare in concessione il bene, provvederà all'aggiudicazione, previa verifica dei requisiti di partecipazione al bando e, successivamente, alla stipula del contratto.
2. Il provvedimento di concessione dovrà essere preceduto dall'acquisizione delle informazioni prefettizie in ordine al soggetto richiedente, ai sensi della normativa vigente, ed eventualmente alle persone dei soci, degli amministratori e del personale proprio che lo stesso soggetto richiedente intende impiegare a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni.
3. Tutte le spese e gli oneri contrattuali, se previsti per legge, sono a carico del soggetto concessionario.
4. Perfezionata la concessione, il Responsabile dell'Area competente ne darà notizia all'Agenzia, al Prefetto ed ai Responsabili territoriali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
5. Ove sia possibile in ragione della conformazione strutturale e funzionale del bene e sia rispondente all'interesse pubblico in concreto perseguito con la concessione, è consentita la concessione in uso plurimo di un medesimo bene da parte di più soggetti sempre selezionati con le modalità di cui ai precedenti commi.

Art. 19
Durata

1. I contratti di concessione a titolo oneroso, fatte salvi i termini di durata stabiliti dalle specifiche discipline previste da leggi speciali, avranno la durata stabilita dall'avviso pubblico e dal contratto, tenuto conto dell'utilizzo che si propone.

Art. 20
Interventi di manutenzione

1. L'onere economico degli eventuali interventi di recupero del bene concesso, mediante opere di ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria, necessari ed indispensabili per la realizzazione delle attività previste nel bando di assegnazione del bene, è posto a carico del concessionario, previo atto formale di assenso dell'Amministrazione Comunale, qualora già quantificato e determinato nel bando stesso o in apposito progetto redatto dal concessionario in sede di gara.
2. Il canone di concessione, determinato come sopra dall'Amministrazione comunale (art. 15), potrà essere conguagliato con i costi sostenuti ed adeguatamente giustificati per l'onere economico di cui al comma 1; a tale scopo il concessionario dovrà produrre al Comune il resoconto dettagliato della spesa secondo il progetto redatto ed approvato, che esprimerà il proprio parere tecnico contabile in ordine alle opere eseguite ed alla congruità delle spese.
3. Nell'esecuzione degli interventi di cui ai commi precedenti, il concessionario dovrà attenersi al rispetto della normativa vigente per la realizzazione di opere pubbliche.
4. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'Amministrazione, con apposito provvedimento, procederà alla regolarizzazione contabile delle spese ritenute congrue con il canone di concessione, assumendo contestualmente il relativo impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio e provvedendo ad iscrivere il correlato accertamento di entrata.
5. Il concessionario risponderà degli eventuali danni causati, anche a terzi, dalla mancata o errata esecuzione dei necessari interventi di ripristino e manutenzione.

6. L'aggiudicatario non potrà iniziare i lavori se non dopo aver ottenuto le eventuali autorizzazioni o concessioni previste dalla vigente normativa in materia, da richiedersi al Comune ed alle altre Amministrazioni competenti.
7. Il concessionario è tenuto a comunicare al Comune - ed in ogni caso a rendere pubblica - la provenienza (donazioni di privati, fondi di provenienza pubblica, ecc.) delle risorse comunque utilizzate e/o impiegate per interventi di manutenzione e/o ristrutturazione del bene concesso in uso, garantendo il massimo di trasparenza e di tracciabilità nell'impiego delle stesse.

Art.21
Divieto di sub concessione

1. Il concessionario non può sub concedere a terzi il bene oggetto del contratto.

Art. 22
Inosservanza di divieti

1. In caso di inosservanza da parte del concessionario degli obblighi previsti nel presente regolamento e nel contratto, ivi compreso il mancato pagamento del canone di concessione e/o delle quote accessorie per servizi superiore a due mesi, nel caso di locazione, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto.

Capo V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23
Beni non utilizzabili

1. Per gli immobili che non possono essere assegnati né per uso istituzionale, né per finalità sociali, né che possano essere dati in concessione a titolo oneroso, si procederà alla restituzione dei beni medesimi all'Agenzia, previa adozione di apposita deliberazione con la quale la Giunta comunale chiede la retrocessione del bene.
2. Tale ricognizione avviene con cadenza almeno triennale o con formula immediata in caso di particolare constatazione motivata.

Art. 24
Controversie

1. Per tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente regolamento è escluso il ricorso alla clausola arbitrale. La definizione delle stesse sono pertanto devolute, nel rispetto dei criteri generali del riparto della giurisdizione, al Giudice competente secondo le leggi dello Stato con competenza il Foro di Barcellona P.G. (ME).

Art. 25
Norme finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni che risultino incompatibili con le norme in esso previste.
2. Qualunque modifica od integrazione alle disposizioni di legge che venissero emanate successivamente all'approvazione del presente regolamento e che riguardino la disciplina dei beni confiscati alla criminalità organizzata troveranno diretta ed immediata applicazione nel Comune di Lipari, senza necessità di alcun recepimento o presa d'atto da parte dell'Ente.
3. Il presente regolamento entra in vigore a norma dell'art.4 del vigente Statuto Comunale.

COMUNE DI LIPARI

Città Metropolitana di Messina

Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione del C.C. nr. 85 del 25.09.2020 del II Settore Economia e Finanze – Servizio Patrimonio, avente ad oggetto: "*approvazione regolamento per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata*".

Il Collegio dei Revisori dei Conti,

ricevuta la richiesta di parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale citata in oggetto;

visti

- il D.Lgs. nr. 267/2000;
- l'art. 7 del D.lgs. nr. 267/2000 che recita: *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;*
- visto il regolamento allegato alla proposta di deliberazione composto da nr.25 articoli;

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Capo Area del Servizio in data 25.09.2020;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 05.11.2020,

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Emanuele Lasagna Liuzzo

Antonino Biondo

Giulio Panepinto

COMUNE DI LIPARI

Città Metropolitana di Messina

Collegio dei Revisori dei Conti

Lipari, 10.02.2022

Al

Responsabile dei Servizi Finanziari

Responsabile del III Settore

Corpo Polizia Municipale

Capo Area Tributi

Segretario Comunale

Presidente del C.C.

Sig.Sindaco

del comune di LIPARI

Oggetto: trasmissione pareri Organo di Revisione.-

In allegato si trasmettono i pareri dell'Organo di Revisione Economico – Finanziario appresso elencati:

1) all'emendamento alla proposta di deliberazione consiliare dell'Ufficio Tributi nr.14 del 03.03.2020;

2) sulla proposta di deliberazione Consiliare n. 23 del 09.12.2021 del Settore 3° Tecnico – Urbanistico – Sviluppo e Tutela Territoriale, avente ad oggetto: "*Riconoscimento debito fuori bilancio relativo al servizio per l'analisi reflui del depuratore e acque potabili dal 01.03.2020 al 31.08.2021 allo Studio Tecnico Ambientale dell'importo di € 30.274,79*";

3) sulla proposta di deliberazione del C.C. nr. 5 del 16.12.2021 a firma del Capo Area del III Settore Sviluppo e Tutela del Territorio geom. Claudio Beninati, avente ad oggetto: "*riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio derivante da sentenze ed atti esecutivi dell'importo di € 1.459,12 derivanti da sentenze ed atti esecutivi ditta Lucchese Francesco*";

4) sulla proposta di deliberazione Consiliare n. 22 del 09.12.2021 del Settore 3° Tecnico – Urbanistico – Sviluppo e Tutela Territoriale, avente ad oggetto: "*Riconoscimento debito fuori bilancio per di distribuzione idrica a mezzo autobotte pe l'isola di Lipari e Vulcano dal 01.03.2020 al 31.07.2021 all'Impresa Bel. Mar. Costruzioni srl dell'importo di € 3256.194,24*";

5) sulla proposta di deliberazione Consiliare n. 19 del 07.12.2021 del Settore 3° Tecnico – Urbanistico – Sviluppo e Tutela Territoriale, avente ad oggetto: "*Riconoscimento debito fuori bilancio per manutenzione straordinaria impianti idrici e fognari a servizio dell'intero territorio comunale dal 01.01.2020 al 28.02.2020 effettuati dall'Impresa Geomar dell'importo di € 27.742,00*";

6) sulla proposta di deliberazione Consiliare n. 21 del 07.12.2021 del Settore 3° Tecnico – Urbanistico – Sviluppo e Tutela Territoriale, avente ad oggetto: "*Riconoscimento debito fuori bilancio per servizio di gestione e manutenzione impianti idrici e fognari a servizio dell'intero territorio comunale dal 01.06.2021 al 31.07.2021 all'Impresa Bel. Mar. Costruzioni dell'importo di € 76.344,69*";

7) sulla proposta di deliberazione Consiliare n. 20 del 07.12.2021 del Settore 3° Tecnico – Urbanistico – Sviluppo e Tutela Territoriale, avente ad oggetto: "*Riconoscimento debito fuori bilancio per manutenzione straordinaria impianti idrici e fognari a servizio dell'intero territorio comunale dal 01.03.2020 al 31.07.2021 effettuati dall'Impresa Bel. Mar. Costruzioni srl dell'importo di € 208.972,94*".

8) sulla proposta di deliberazione Consiliare n. 25 del 16.12.2021 del Settore 3° Tecnico – Urbanistico – Sviluppo e Tutela Territoriale, avente ad oggetto: "*Riconoscimento debito fuori bilancio per fornitura idrica di acqua dissalata potabile prodotta dall'impianto di dissalazione ad osmosi dell'isola di Lipari dal 01.04.2021 al 31.08.2021 alla RTI Sopes srl – Di Vincenzo e IV trimestre 2018 Di Vincenzo per un importo di € 563.440,00*";

9) sulla proposta di deliberazione del C.C. nr. 84 del 25.09.2020 del II Settore Economia e Finanze – Servizio Patrimonio, avente ad oggetto: "*approvazione regolamento per l'utilizzo e la valorizzazione degli immobili abusivi sottratti alla demolizione ed acquisiti al patrimonio comunale*";

10) sulla proposta di deliberazione del C.C. nr. 85 del 25.09.2020 del II Settore Economia e Finanze – Servizio Patrimonio, avente ad oggetto: "*approvazione regolamento per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata*";

11) sulla proposta di deliberazione consiliare n. 06 del 27.01.2021 avente ad oggetto: "*piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Lipari in ottemperanza art.20, D.Lgs.19 agosto 2016 nr.175, al 31.12.2019);*

12) sulla proposta di deliberazione consiliare del Corpo di Polizia Municipale n. 01 del 24/01/2022 avente per oggetto: "*Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivante da sentenza ed atti esecutivi e spese di precetto dell'importo di € 6.584,01 – Sigg.re*

Foti Eustochia- Persiani alice- Sentenza emessa dal Giudice di Pace di Lipari n. 24/2021 avente ad oggetto R.G. 179/2015";

13) sulla proposta di deliberazione consiliare nr.08 del 21.10.2021 del Corpo Polizia Municipale avente ad oggetto: *"riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivante da sentenza n. 413/2021 del 21/09/2021, R.G. 189/2020 Corte di Appello di Messina- Sez. Lavoro e Previdenza ammontante alla data odierna ad 9.484,28- Dott.sa De Pasquale Francesca Comune di Lipari".*

14) proposta di deliberazione Consiliare n. 06 del 28/09/2021 del III Settore , 7° Servizio, avente ad oggetto: *"riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera e) del TUEL di € 15.000,00 in favore della Ditta Liberatore Pasquale, per il servizio disinfestazione da topi nelle aree urbanizzate del Comune di Lipari"*;

15) Proposta di deliberazione Consiliare n. 26 del 21/12/2021 del servizio 2° del III Settore Tecnico – Urbanistico – Sviluppo e Tutela Territoriale avente avente ad oggetto: *"riconoscimento debito fuori bilancio per servizio di distribuzione idrica a mezzo autobotte per l'isola di Lipari dal 01/01/2020 al 28/02/2020 all'Impresa Biviano sas dell'importo di € 16.112,54*";

Con osservanza,

Per il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Presidente

(Emanuele Lasagna Liuzzo)

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Trasmissione pareri Organo di Revisione
Mittente: "Per conto di: revisori@pec.comunelipari.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: 11/02/2022, 19:33
A: "Ragioneria Lipari" <ragioneria@pec.comunelipari.it>, "FICARRA" <dirigente.ficarra@pec.comunelipari.it>, "Comando VV\.UU\. Comando VV\.UU\." <pm@pec.comunelipari.it>,"Contravvenzioni Contravvenzioni" <contravvenzioni@pec.comunelipari.it>,"segretario\@pec\.comunelipari\.it" <segretario@pec.comunelipari.it>, "consiglio" <consiglio@pec.comunelipari.it>, "tributi\@pec\.comunelipari\.it" <tributi@pec.comunelipari.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 11/02/2022 alle ore 19:33:01 (+0100) il messaggio "Trasmissione pareri Organo di Revisione" è stato inviato da "revisori@pec.comunelipari.it" indirizzato a:
consiglio@pec.comunelipari.it contravvenzioni@pec.comunelipari.it dirigente.ficarra@pec.comunelipari.it pm@pec.comunelipari.it ragioneria@pec.comunelipari.it segretario@pec.comunelipari.it tributi@pec.comunelipari.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec296.20220211193301.27301.758.1.62@pec.aruba.it

postacert.eml

Oggetto: Trasmissione pareri Organo di Revisione
Mittente: "revisori" <revisori@pec.comunelipari.it>
Data: 11/02/2022, 19:32
A: "Ragioneria Lipari" <ragioneria@pec.comunelipari.it>, "FICARRA" <dirigente.ficarra@pec.comunelipari.it>, "Comando VV\.UU\. Comando VV\.UU\." <pm@pec.comunelipari.it>,"Contravvenzioni Contravvenzioni" <contravvenzioni@pec.comunelipari.it>,"segretario\@pec\.comunelipari\.it" <segretario@pec.comunelipari.it>, "consiglio" <consiglio@pec.comunelipari.it>, "tributi\@pec\.comunelipari\.it" <tributi@pec.comunelipari.it>

Si trasmettono i pareri elencati nella nota nella nota allegata.
Con osservanza,
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Emanuele Lasagna Liuzzo

Allegati:

daticert.xml	1,3 kB
postacert.eml	14,9 MB
Nota Trasmissione pareri Organo di Revsione.pdf	526 kB
Parere prop.del.CC nr.01 del 24.01.2022.pdf	289 kB

Pareri ai sensi art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e art. 12 Legge Regionale n. 30/2000

Settore	2° ECONOMIA E FINANZE	**Servizio**	4° BENI E IMPOSTE COMUNALI
Ufficio	GESTIONE BENI-LOCAZIONI-CONCESSIONI-ASSICURAZIONI		

Per la regolarità tecnica si esprime parere:

FAVOREVOLE

Lipari, lì 15-09-2020

IL CAPO SERVIZIO
(Geom. Alessandra Dal Zotto)

IL CAPO AREA DEL SERVIZIO
(Geom. Salvatore Furnari Falanga)

SETTORE SECONDO " ECONOMIA E FINANZE "

Per la regolarità contabile, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Lipari, lì 05-11-2020

COMUNE DI LIPARI PROV. DI MESSINA

Il Responsabile
(Dott. Francesco Subba)

IL SEGRETARIO GENERALE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, lettera c) del R.O.G.U.S. esprime parere:

FAVOREVOLE

Lipari, lì 03/03/2021

Il Segretario Generale

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente .....

Il Segretario Comunale ..... Il Consigliere Anziano .....

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno ..... per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);
- con lettera n. ....., in data ....., è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni:
  - ☐ sezione centrale sedente in Palermo (Art. 17, commi 1 e 3);
  - ☐ Sezione provinciale di ..... (Art. 17, comma 2);

Dalla Residenza comunale, li..... Timbro Il Segretario Comunale .....

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal..... al ..... come previsto dall'art. 11,

a seguito degli adempimenti sopra attestati:

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO.....

- ☐ decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
  - ☐ dell'atto (Art. 18, comma 6);
  - ☐ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 19, commi 1 e 2);

senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.

- ☐ avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 18, comma 8).

Dalla Residenza comunale, li..... Il Segretario Comunale .....